

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento per la gestione del suolo agricolo

Indice

<i>Art. 1 Sorveglianza, esecuzione</i>	3
<i>Art. 2 Giurisdizione</i>	3
<i>Art. 3 Alpi</i>	3
<i>Art. 4 Diritto di pascolo e d'alpeggio</i>	3
<i>Art. 5 Vago pascolo</i>	3
<i>Art. 6 Assicurazioni</i>	3
<i>Art. 7 Recinzioni</i>	4
<i>Art. 8 Cani</i>	4
<i>Art. 9 Campeggi</i>	4
<i>Art. 10 Deroghe</i>	4
<i>Art. 11 Entrata in vigore</i>	4

Premessa

Il presente regolamento non potrà entrare in ogni caso in contrasto con leggi o disposizioni degli enti superiori, come Cantone e Confederazione

Art. 1 Sorveglianza, esecuzione

- a) Il ramo agricoltura è sottoposto alla sorveglianza diretta del Municipio.
- b) Al Municipio compete l'applicazione del presente regolamento, un municipale ne assume la responsabilità in qualità di caporamo.
- c) Chiunque abbia l'intenzione di allevare o tenere bestiame o animali da reddito è obbligato, prima di iniziare l'attività, ad annunciarsi al Municipio.

Art. 2 Giurisdizione

Il presente regolamento si estende ai prati, campi, pascoli privati e comunali del fondo Valle, dei Monti, e degli Alpi. Esso regola principalmente la pascolazione del bestiame da reddito.

Art. 3 Alpi

Gli Alpi del comune di Calanca sono: Stabveder, Rossigion, Piöv, Settel, Stabiorell e Revi.

La decisione sulla gestione degli stessi spetta al Municipio, il quale può nominare, se necessario, anche dei membri in una Commissione operativa intercomunale.

Gli alpi vengono messi in appalto dal Municipio o dalla Commissione operativa intercomunale. Per la durata del contratto farà stato la legge agricola cantonale in vigore al momento dell'assegnazione. La delibera è di competenza del Municipio o, se del caso, della Commissione operativa intercomunale.

Art. 4 Diritto di pascolo e d'alpeggio

- a) Il diritto di pascolazione è riconosciuto ad ogni proprietario di bestiame domiciliato nel Comune. I pascoli comunali sono riservati in primo luogo per il bestiame svernato nella frazione e la pascolazione è permessa solo nel territorio della stessa.
- b) I proprietari che rinunciano ad estivare sugli alpi il loro bestiame, sono obbligati a confinare tali animali nelle loro proprietà.
- c) In casi eccezionali (malattie del bestiame, situazione meteorologiche avverse, ecc.) il Municipio può autorizzare deroghe.

Art. 5 Vago pascolo

- a) Il vago pascolo (libera pascolazione senza obbligo di recinzione) è vietato su tutto il territorio comunale tranne che sugli alpi e sui magggesi non falciati a condizione che non vengano arrecati danni e disturbi a terzi.
- b) Nella zona edilizia del comune la pascolazione controllata è autorizzata per permettere lo sfruttamento delle zone coltivate, a condizione che non vengano arrecati danni e disturbi a terzi.

Art. 6 Assicurazioni

Ogni azienda agricola deve essere in possesso di un'assicurazione responsabilità civile.

Art. 7 Recinzioni

- a) L'uso del filo spinato è severamente proibito.
- b) Se la recinzione viene eretta su sentieri strade o altri passaggi, è fondamentale l'uso delle apposite manopole isolanti, e va segnalata la presenza di corrente elettrica.
- c) Recinzioni non usate vanno eliminate nel più breve tempo possibile.

Art. 8 Cani

- a) Il detentore di cani è responsabile dei danni da essi causati.
- b) Su tutto il suolo pubblico i cani di qualsiasi razza e taglia devono essere accompagnati e se necessario tenuti al guinzaglio. Durante le ore notturne devono essere rinchiusi in luoghi adatti o legati alla catena, nel rispetto delle prescrizioni relative alla protezione degli animali.
- c) In caso di necessità o pericolo il Municipio può emanare misure urgenti. In casi gravi può ordinare il sequestro degli animali a spese del proprietario.

Art. 9 Campeggi

Senza l'autorizzazione del proprietario è proibito campeggiare sulla proprietà privata.

Campeggi il cui numero di partecipanti è superiore a cinque richiedono un preavviso favorevole del Municipio. Il proprietario del fondo è responsabile per la sicurezza dei campeggiatori e per eventuali danni a terzi; egli deve pure provvedere per l'approvvigionamento di acqua, per l'istallazione di servizi igienici e per l'allontanamento dei rifiuti. Il campeggiare sul territorio comunale è permesso solo con il consenso del Municipio.

Art. 10 Deroche

Il Municipio può, a conseguenza di eventi straordinari, emanare disposizioni transitorie con effetto derogativo del presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale di Calanca.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di gestione del suolo agricolo.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 22 aprile 2016.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:

R. Keller

La Segretaria:

M. Navoni